

DELIBERA N. 141 DEL 22.10.2020 – LAVORI DI ADEGUAMENTO NEGLI ALLOGGI FINALIZZATI ALL'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. PROVVEDIMENTI.

Il Presidente relaziona come segue:

A causa dell'invecchiamento della popolazione che risiede negli alloggi ATER, sono sempre più frequenti le richieste di adeguamento del bagno alle rinnovate esigenze di disabilità sopravvenute nel nucleo familiare dopo l'assegnazione dell'alloggio. Tali questioni, pur risultando ristrette all'ambito di competenza dei vari servizi sociali, interessano sempre di più anche l'ente proprietario, in quanto non sempre è possibile provvedere con una mobilità del nucleo assegnatario in alloggio idoneo ai portatori di handicap.

Rilevato che le disposizioni in materia, contenute nella comunicazione del C.d.A. del 25/11/2009, riprese successivamente nel piano triennale della prevenzione della corruzione e trasparenza 2020/2022 approvato con delibera n. 33 del 06/03/2020, non sono conformi alla normativa ISEE di cui al D.P.C.M. 159/2013 in quanto le sovvenzioni erogate dall'ente nei confronti dell'utenza non sono parametrare alla situazione ISEE.

Ritenendo comunque importante dare risposte adeguate a tali problematiche, così come già fatto nel passato, considerato che l'attuale L.R. 39/2017 ha modificato l'assetto normativo in materia di edilizia residenziale pubblica, misurando la condizione economica dell'assegnatario attraverso l'ISEE-ERP, si ritiene che se l'utente non ha disponibilità finanziarie e, in caso di disabilità sopravvenute, e quindi sorte successivamente all'assegnazione, a fronte di un certificato che attesti anche la presenza di una invalidità minima del 75%, potrebbe essere opportuno da parte dell'azienda provvedere all'erogazione di un contributo parziale, rapportato all'ISEE –ERP stesso, per un massimo di 800 euro, da assegnare a consuntivo e previa verifica dei tecnici incaricati, per i lavori sostenuti a cura e spese dell'assegnatario.

Il Presidente propone inoltre che la suddetta modifica sia portata in aggiornamento al piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020/2022 approvato con delibera n. 33 del 06/03/2020.

Interviene il Direttore che ritiene il limite proposto di 26.000 € di ISEE per cui nessun rimborso va erogato, vada ridotto ad € 20.000, che è anche il reddito previsto per l'accesso all'ERP.

Il Consiglio concorda.

Dopo ampia ed esauriente discussione

Il Consiglio di Amministrazione

- vista la L.R. 39 del 3.11.2017;
 - vista la comunicazione del C.d.A del 25/11/2009 ;
 - vista la delibera C.d.A. n. 33 del 06/03/2020;
 - su proposta e conforme parere del Dirigente Area Amministrativo – Gestionale;
 - su proposta e conforme parere del Dirigente Area Tecnica;
 - con il parere favorevole del Direttore ai fini della legittimità dell'atto;
- a voti unanimi

DELIBERA

1. Di considerare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di stabilire che in caso di disabilità sopravvenute e quindi sorte successivamente all'assegnazione, se l'utente non ha disponibilità finanziarie, così come risulta dall'attestazione ISEE presentata e valida per l'anno in corso, a fronte di un certificato che attesti la presenza di una invalidità minima del 75%, l'azienda può provvedere all'erogazione di un contributo parziale, rapportato all'ISEE –ERP come sotto riportato, per un massimo di 800 euro, da assegnare a consuntivo e previa verifica dei tecnici incaricati, per i lavori sostenuti a cura e spese dell'assegnatario.
Per importo ISEE – ERP fino a 6.000 € contributo massimo pari a € 800.
Per importo ISEE –ERP da 6.000 € fino ad € 20.000 dal 100% al 10% del contributo massimo.
Per importo ISEE – ERP sopra 20.000 € nessun contributo.
3. Di inviare segnalazione al R.P.C.T affinché provveda all'aggiornamento del prossimo piano triennale.